

**CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI NON AVENTI RILEVANZA
ECONOMICA**

PREMESSO

- che il Comune di Sozzago è proprietario di impianti sportivi identificati al Catasto al Foglio 12 particella 242, composti da: un campo di calcio omologato, un campetto di calcio, un edificio spogliatoi e aree annesse;

- che è intendimento del Comune di Sozzago dare piena attuazione all'articolo 8 Legge regionale 1 ottobre 2020, n. 23. Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva, nel valorizzare tutte le forme associative, in questo caso particolarmente quelle sportive, operanti sul territorio comunale;

- che l'ASD Sozzago Calcio è una associazione sportiva presente ed operante sul territorio;

- che il Comune di Sozzago riconosce nell'associazionismo un valore fondamentale di crescita morale della comunità dei cittadini;

- che il Comune di Sozzago riconosce nella pratica sportiva un'attività finalizzata non solo al benessere fisico ma anche al confronto ed all'integrazione pacifica tra utenti;

- che l'ASD Sozzago Calcio, in quanto associazione sportiva dilettantistica, senza scopo di lucro, ha medesima comunità di intenti;

- che l'ASD Sozzago Calcio ha per statuto la promozione di attività sportive e ricreative, ed in particolare la formazione, la preparazione, la gestione, la promozione e lo svolgimento delle manifestazioni ad esse connesse;

- che l'ASD Sozzago Calcio ha capacità operativa adeguata e risorse umane di volontariato sufficienti a garantire lo svolgimento dell'attività, e la gestione

degli impianti come previsto nella presente convenzione

Tutto ciò premesso

TRA

Comune di Sozzago, con sede in Sozzago – Piazza Bonola,1 Codice Fiscale 80005250032, nella persona del Responsabile del Servizio Tecnico Sig. Antonini Agostino nato a Novara il 21/02/1956 il quale interviene e agisce nella sua qualità di responsabile del Comune di Sozzago

E

ASD Sozzago Calcio con sede in Sozzago — Via Avellata 15 Codice Fiscale 94091570039 nella persona del Legale Rappresentante Sig. Andreoletti Giovanni, nato a Orzinuovi (BS) il 22/10/1952 il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente pro tempore della Associazione Sportiva Dilettantistica medesima

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Il Comune di Sozzago, in esecuzione della L.R. 1 ottobre 2020, n. 23 che ha disciplinato l'affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli Enti Pubblici territoriali affida all'ASD Sozzago Calcio la gestione degli impianti sportivi comunali non aventi rilevanza economica siti in Sozzago, Via Avellata, identificati al Catasto al Foglio 12 particella 242 composti da: un campo di calcio omologato, un campetto di calcio, un edificio spogliatoi e aree annesse.

L'ambito di attività della delega concessa dal Comune di Sozzago alla ASD Sozzago Calcio è chiaramente individuato dalla presente convenzione, con le finalità espresse nelle sue premesse (promozione di attività sportive e

ricreative).

Art. 2 – Durata della convenzione

La convenzione avrà durata quinquennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Ognuna delle parti potrà recedere dalla convenzione unilateralmente mediante comunicazione scritta (per mezzo di PEC, raccomandata r.r. o consegna al protocollo dell'altra parte) da recapitare entro il 30 giugno di ogni anno a valere a partire dal 1 ottobre. Resta inteso che ogni obbligazione derivante dalla presente convenzione dovrà essere effettuata fino a completamento dell'annualità.

All'atto di stipula della convenzione, e successivamente ad ogni anno di gestione, l'ASD Sozzago Calcio dovrà produrre la seguente documentazione, entro il 31 maggio:

- a) Atto costitutivo;
- b) Statuto;
- c) delibera nomina delle cariche;
- d) rendiconto della gestione (bilancio), secondo gli schemi previsti per le ASD.

A partire dal 2° anno, in alternativa ai documenti di cui ai punti a), b), c) potrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante l'invarianza dell'atto rispetto a quanto depositato per l'anno precedente.

Entro 30 giorni dalla consegna del rendiconto, le parti si impegnano a verificare lo stato di attuazione della presente convenzione, con possibilità di disdetta in caso di evidente violazione degli impegni assunti.

La convenzione cesserà di diritto per scioglimento, fusione o trasformazione eventuale dell'ASD Sozzago Calcio contraente, prima della scadenza del termine convenuto, salvo trasformazioni di diritto dovute dall'eventuale mutata

normativa; in tal caso l'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di procedere con lo scioglimento alla data del 30 settembre.

Art. 3 – Uso degli impianti

Gli impianti sportivi, di cui all'art. 1, sono concessi in uso gratuito nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noto alle parti.

L'ASD Sozzago Calcio dovrà utilizzare gli impianti in conformità a quanto previsto nella presente convenzione e nell'osservanza di tutte le norme che disciplinano la gestione di impianti dello stesso genere, in particolare dovranno sempre essere applicate e rispettate le discipline riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e la disciplina riguardante la sicurezza antincendio di cui al D.M. 18.03.1996.

Di norma, non sono consentiti utilizzi degli impianti per attività non partecipate dall'ASD Sozzago Calcio o organizzate o patrociniate dal Comune di Sozzago; in via eccezionale l'ASD Sozzago Calcio potrà concedere l'utilizzo degli impianti o di parte di essi ad altre associazioni sportive dilettantistiche o ad associazioni senza scopo di lucro per attività conformi all'utilizzo dell'impianto; in tale eventualità l'ASD Sozzago Calcio è tenuta a rendicontare entro il 31 gennaio ed entro il 30 giugno gli utilizzi, per i quali dovrà riconoscere al Comune di Sozzago un contributo alle spese per le utenze (variabile in ragione della stagione e dell'orario di utilizzo), da stabilirsi annualmente entro il 30 ottobre.

Qualora l'utilizzo sia concesso ad una dette realtà sportive, sociali o religiose indicate nel successivo articolo 9 l'ASD Sozzago Calcio dovrà solo provvedere ad una comunicazione preventiva al Comune di Sozzago, indicante il soggetto utilizzatore, quali impianti e/o attrezzature saranno concesse in uso temporaneo

e il periodo o la frequenza prevista di utilizzo; il Comune di Sozzago si riserva il diritto, presa visione della comunicazione di richiedere quanto indicato nel precedente capoverso (rendiconto ed eventuale contributo alle spese), dandone riscontro all'ASD Sozzago entro il termine di 15 giorni.

Il Comune di Sozzago si riserva di interdire l'uso ad enti o associazioni il cui scopo sociale non è coerente con i principi esplicitati in premessa.

L'ASD Sozzago Calcio dovrà inoltre:

a) promuovere direttamente o indirettamente l'attività sportiva, organizzando, sempre nel rispetto degli obblighi della buona manutenzione, l'uso degli impianti anche a favore dei giovani e degli alunni delle scuole primarie e secondarie inferiori e di ogni altra fascia della popolazione che l'Amministrazione Comunale si riserva di indicare volta per volta.

b) consentire (dalle ore 9,00 alle ore 18,00, dal 1° ottobre al 31 maggio e dalle ore 9,00 alle ore 21,00, dal 1° giugno al 30 settembre), in assenza di attività agonistica organizzata dalla ASD Sozzago Calcio l'accesso libero del campo di calcio ai residenti nel Comune di Sozzago, anche minori, o ai non residenti purché in copresenza di residenti in Sozzago.

Il Comune di Sozzago si riserva il diritto di interrompere l'efficacia della convenzione per periodi di tempo determinato, qualora necessario per l'effettuazione di lavori di straordinaria manutenzione.

Art. 4 - Attrezzature

Con la presente convenzione il Comune di Sozzago concede in uso gratuito tutte le attrezzature presenti negli impianti per le quali l'ASD Sozzago Calcio si intende gravato del dovere di custodia; a tale scopo, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione verrà redatto e sottoscritto dalle parti apposito

inventario dei beni presenti negli impianti.

La ASD Sozzago Calcio dovrà reintegrare al Comune le eventuali differenze numeriche riscontrate (in meno) all'atto della riconsegna, con esclusione di eventuali deficienze dovute all'usura del tempo e non all'incuria.

L'ASD Sozzago Calcio potrà acquisire ulteriori attrezzature che resteranno di sua proprietà, fino all'eventuale scioglimento; in tal caso entreranno nel patrimonio comunale, in caso di accettazione da parte del Consegnatario dei beni comunale o dovranno essere rimossi e smaltiti in base alle norme di legge.

In caso di attrezzature comunali che si rendessero non più utilizzabili, è onere dell'ASD Sozzago Calcio segnalarlo al Comune di Sozzago, che si riserverà di provvedere alla riparazione o alla sostituzione; qualora il Comune di Sozzago non intendesse provvedere alla riparazione o alla sostituzione, l'ASD Sozzago Calcio potrà provvedervi in proprio; in tal caso la riparazione dovrà essere effettuata in modo tale da garantire la conformità dell'attrezzatura, mentre in caso di sostituzione l'attrezzatura acquistata resta di proprietà dell'ASD Sozzago Calcio.

Ogni intervento di sostituzione, riparazione o nuova acquisizione di mezzi, attrezzature o impianti dovrà rispettare ogni normativa di legge ed in particolare quanto indicato in materia di sicurezza, con articolare attenzione all'omologazione e certificazione del corretto montaggio.

Qualunque oggetto, mezzo, attrezzatura o impianto, presente negli impianti sportivi oggetto della Convenzione dovrà essere custodito con la massima attenzione e sicurezza, onde scongiurare il rischio che persone minorenni o maggiorenni ne vengano in contatto, col rischio di recare a sé, ad altri o alle strutture danni di alcun tipo.

In ogni caso, le migliorie e le innovazioni apportate agli impianti non danno diritto a nessun risarcimento allo scadere o allo scioglimento della convenzione.

Le attrezzature di proprietà comunale presenti nelle strutture, sono date, per tutta la durata della convenzione e in uso gratuito, alla ASD Sozzago Calcio la quale sarà custode della proprietà comunale ad essa affidata.

Per tutte le attività organizzate o patrocinate dal Comune di Sozzago che si terranno negli impianti oggetto di convenzione, il Comune di Sozzago (o altro organizzatore) potrà utilizzare ogni attrezzatura presente di proprietà comunale; in tal caso l'organizzatore sarà custode delle attrezzature per tutto il periodo della manifestazione.

Art. 5 – Interventi di manutenzione

La manutenzione ordinaria degli impianti è a carico dell'ASD Sozzago Calcio, ad esclusione di quanto espressamente indicato nella presente convenzione a carico del Comune di Sozzago.

Eventuali interventi di straordinaria manutenzione saranno a carico del Comune di Sozzago; l'ASD Sozzago Calcio potrà comunque realizzare interventi di manutenzione straordinaria o accrescimento del valore degli impianti a suo carico, previa assenso scritto del Comune di Sozzago.

Resta a carico dell'ASD Sozzago Calcio ogni spesa derivante da danni arrecati alle strutture e agli impianti da parte di propri associati o da altri presenti per attività di interesse dell'associazione o da questa autorizzata all'uso.

Art. 6 – Oneri a carico dell'ASD Sozzago Calcio

Sono a carico della ASD Sozzago Calcio:

- la manutenzione ordinaria degli impianti, degli arredi e di tutte le attrezzature e arredi in uso;

- la pulizia e custodia dell'immobile, anche in caso di utilizzo da parte di terzi autorizzati dalla associazione;

- l'approvvigionamento relativi materiali di pulizia;

- il mantenimento in perfetta efficienza del tappeto erboso dei campi di gioco, garantendo gli sfalci regolari dell'erba, l'irrigazione e il riattamento del campo, con relative spese a suo carico;

- l'approvvigionamento del materiale per segnatura campi e conseguente segnatura in caso di incontri ammessi secondo la presente convenzione;

- la manutenzione ordinaria dell'impianto di irrigazione;

- la sostituzione di reti di gioco, secondo usura;

- il controllo del corretto funzionamento degli impianti e segnalazione tempestiva al Comune in caso di guasti.

L'ASD Sozzago Calcio si impegna inoltre espressamente alle attività previste dal successivo art.9 (Attività comunali) ed in particolare a quanto previsto in riferimento alla "Festa dello Sport".

Art. 7 – Oneri a carico del Comune di Sozzago

Restano a carico del Comune di Sozzago:

– la manutenzione straordinaria;

– le spese di mantenimento a norma degli impianti di proprietà comunale (impianto termico e elettrico), comprese le verifiche obbligatorie per legge.

Art. 8 – Spese per le utenze

In considerazione degli scopi indicati in premessa e delle attività che l'ASD Sozzago Calcio è tenuta a realizzare per conto o su indicazione e patrocinio dell'Amministrazione comunale, il Comune di Sozzago si fa carico delle utenze di gas riscaldamento, energia elettrica e illuminazione esterna degli impianti

per la durata di vigenza della convenzione; a tal proposito l'ASD Sozzago Calcio si impegna ad una gestione complessivamente finalizzata alla riduzione dei costi di gestione, in particolare delle utenze, garantendone l'uso secondo le norme del "buon padre di famiglia"; un uso non rispettoso di quanto indicato potrà essere causa di scioglimento anticipato della convenzione; si ribadisce la compartecipazione alle spese per le utenze per usi di altre associazioni secondo quanto indicato nel precedente art.3.

Art. 9 – Attività comunali

Il Comune di Sozzago si riserva l'uso degli impianti oggetto della presente convenzione per ogni attività direttamente organizzata o per la quale è concesso gratuito patrocinio, fra le quali, in particolare, le attività organizzate dalla Scuola Materna "Ai Caduti" di Sozzago, dalla Scuola Primaria di Sozzago, direttamente o per il tramite di Gruppi di Genitori riconosciuti dalla Direzione Didattica o dall'Istituto comprensivo statale di appartenenza, dalla Fondazione Coniugi Ernesto Giuseppe ed Ernesta Rognoni di Sozzago, dalla Parrocchia di S.Silvano Martire di Sozzago, dalla Pro loco di Sozzago, dalla ASD Atletica Trecate e dalla C.P.M. o altra associazione no profit che potrà costituirsi con sede in Sozzago.

Inoltre l'ASD Sozzago Calcio dovrà rendere disponibili tutti o parte degli impianti, secondo esigenze di volta in volta da definirsi, per attività ludico ricreative organizzate da enti religiosi, associazioni, fondazioni nel periodo estivo.

In tali casi sarà cura dell'organizzatore (comune o associazione) comunicare all'ASD Sozzago Calcio la data dell'evento preventivamente alla sua divulgazione, onde accertarsi che l'impianto non sia occupato dall'ASD

Sozzago Calcio per le attività ordinarie competitive, che, salvo casi eccezionali, hanno la priorità.

Le attività dovranno comunque essere svolte senza danneggiare il manto erboso dei campi di calcio.

L'ASD Sozzago Calcio, dovrà inoltre, annualmente, impegnarsi ad organizzare, anche in collaborazione con le altre realtà sportive e non senza scopo di lucro presenti sul territorio una "Festa dello Sport", i cui termini e modalità saranno definiti in altra sede.

Qualora si verificassero carenze nel compimento della funzione sociale della presente convenzione, come ad esempio la mancata organizzazione della Festa dello Sport per cause imputabili all'ASD Sozzago Calcio o l'interdizione all'uso del campo da calcio secondo quanto indicato nel precedente art.3, senza giustificato motivo o giusta causa e comunque senza una preventiva comunicazione al Comune di Sozzago, il Comune di Sozzago potrà riservarsi di richiedere un compartecipazione alle spese per le utenze o a revocare la convenzione.

Art. 10 - Controlli

L'ufficio tecnico comunale potrà effettuare controlli periodici per la verifica dello stato di conservazione degli impianti sportivi affidati, al fine anche della programmazione di eventuali lavori di manutenzione.

Detti controlli saranno effettuati, di norma, alla presenza di un rappresentante dell'ASD Sozzago Calcio.

Per quanto sopra e per ogni eventualità, l'ASD Sozzago Calcio, si impegna, all'atto della sottoscrizione della convenzione a fornire al Comune di Sozzago il nominativo dell'associato responsabile dei rapporti con il Comune di

Sozzago, con recapito telefonico e mail; tali dati dovranno essere ritrasmessi ogni qualvolta si verificasse un cambiamento.

Art. 11 – Responsabilità verso terzi

La ASD Sozzago Calcio è responsabile dei danni alle persone o alle cose date in affidamento che dovessero derivare dal mancato rispetto degli obblighi posti a suo carico, nonché dei danni a terzi per atti o fatti, giuridicamente rilevanti, posti in essere durante tutto il periodo della gestione degli impianti affidati.

A tale scopo la ASD Sozzago Calcio costituisce polizza assicurativa, a titolo di R.C. conseguente all'utilizzo degli impianti e alla gestione degli stessi.

Art. 12 – Responsabilità Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale è espressamente esonerata da responsabilità per danni indiretti o diretti causati da fatti dolosi o colposi dei frequentanti le attività concesse in gestione o di terzi.

Eventuali danni aventi conseguenze economiche, se conseguenti ad incuria e negligenza da parte dell'Associazione sono imputati a totale carico della stessa e non vengono risarciti o accollati dal Comune fatto salvo quelli causati da terzi (atti vandalici o similari).

Art. 13 – Pubblicità commerciale e installazioni varie

L'ASD Sozzago non è, di norma, autorizzata ad effettuare in forma visiva la pubblicità commerciale; in casi eccezionali potrà darne comunicazione per autorizzazione al Comune di Sozzago.

Art. 14 - Manifestazioni a carattere temporaneo

Oltre alle attività proprie per la realizzazione dello scopo statutario (allenamenti e partite), l'ASD Sozzago Calcio potrà organizzare manifestazioni a carattere temporaneo oltre a quelle indicate nei precedenti articoli, previa comunicazione

al Comune di Sozzago che potrà richiedere una compartecipazione alle spese per le utenze.

Art. 15 – Decadenza e revoca

La presente convenzione decadrà di diritto, per:

- a) scioglimento o cessazione della ASD Sozzago Calcio;
- b) gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione;
- c) violazione degli obblighi previsti nel presente atto e/o derivanti dalla Legge.
- d) ogni altra causa espressamente richiamata nella presente convenzione.

Ogni altra ipotesi di risoluzione della convenzione resta regolata dall'art. 1453 del codice civile.

Nel caso di decadenza o di revoca, la ASD Sozzago Calcio dovrà restituire al Comune l'impianto gestito e le relative strutture e dotazioni entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'atto di decadenza o di revoca. Eventuali variazioni dello statuto della ASD Sozzago Calcio, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune che valuterà la permanenza o meno dei requisiti per la conferma della convenzione.

La ASD Sozzago Calcio dovrà comunicare, direttamente al Comune, le variazioni che si verificassero nella composizione degli organi che di essa hanno la rappresentanza.

Art. 16 – Riconsegna

La ASD Sozzago Calcio si impegna a riconsegnare alla scadenza della presente convenzione l'impianto e le relative strutture e dotazioni ed ogni eventuale opera di addizione al Comune di Sozzago, senza l'espletamento di ulteriori formalità.

Ogni manufatto resterà di fatto e di diritto del Comune, senza che l'ASD

Sozzago Calcio possa pretendere indennizzi o riconoscimento a qualsiasi titolo.

Art. 17 - Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione, non risolta bonariamente fra le parti, è competente il Foro di Novara.

Art. 18 – Oneri ed effetti fiscali

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e soggetto a registrazione ai sensi del D.P.R. 131/1986. Le spese di registrazione saranno anticipate dal Comune e a questi rimborsate nella misura del 50% dall'ASD Sozzago Calcio.

Articolo 19 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) il Comune di Sozzago informa l'ASD Sozzago Calcio che i dati personali contenuti nella presente convenzione verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente. I dati verranno trattati sia con strumenti di tipo elettronico che cartaceo per il tempo strettamente necessario e saranno conservati con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Sozzago.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sozzago, li _____

Per Comune di Sozzago – IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Agostino Antonini) _____

Per A.S.D. Sozzago Calcio – IL PRESIDENTE (Giovanni Andreoletti) _____